

Deliberazione della Giunta per le nomine del 7 settembre 1977

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA PER LE NOMINE

Modifiche approvate dalla delibera dd. 11/1/1979.
Modifiche approvate dalla delibera dd. 22/11/1994.
Modifiche approvate dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 1 ANTE⁽¹⁾⁽²⁾

(ABROGATO)

-
- (1) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 11/1/1979.
(2) Articolo abrogato dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 1

La Giunta per la nomine, di cui all'articolo 22 del Regolamento interno del Consiglio⁽¹⁾⁽²⁾, esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del suo Presidente o di singoli Assessori.

-
- (1) Parole soppresse dalla delibera dd. 11/1/1979.
(2) Parole sostituite dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 2⁽¹⁾

La Giunta per le nomine si riunisce su convocazione del suo Presidente, con preavviso, di norma, di due giorni.

Le sedute sono valide se sono presenti tanti consiglieri il cui voto rappresenti la metà più uno dei componenti del Consiglio; le decisioni sono valide se i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

-
- (1) Articolo sostituito dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 3

Le funzioni di segretario della Giunta per le nomine sono espletate dal Segretario Generale del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicesegretario Generale preposto all'Area generale⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 4⁽¹⁾⁽²⁾

I membri della Giunta per le nomine e gli addetti all'ufficio di segreteria sono tenuti al segreto su tutti i dati e le informazioni di cui in tale veste vengono a conoscenza.

(1) Articolo sostituito dalla delibera dd. 11/1/1979.
(2) Articolo sostituito dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 4 BIS⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 22/11/1994.
(2) Articolo abrogato dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 4 TER⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 22/11/1994.
(2) Articolo abrogato dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 4 QUATER⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 22/11/1994.
(2) Articolo abrogato dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 5⁽¹⁾⁽²⁾

Quando la Giunta sia chiamata ad esprimere un parere ai sensi degli articoli 3, 6 e 7 bis della L.R. 75/78, e successive modificazioni ed integrazioni il Presidente, dopo aver indicato quale sia la carica alla quale la nomina si riferisce e quale sia il candidato, apre la discussione.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti il parere sulla candidatura.

Ove prevalga il numero dei voti a favore, il parere si intende reso nel senso dell'idoneità del candidato e dell'assenza di cause ostative.

Ove prevalga il numero dei voti contrari, la Giunta rende in tal modo un parere negativo che si intende motivato con le considerazioni espresse nel corso della discussione da coloro che hanno espresso voto negativo.

In caso di parità di voto si applica l'articolo 23, comma 2 del Regolamento interno.

-
- (1) Articolo sostituito dalla delibera dd. 11/1/1979.
(2) Articolo sostituito dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 6⁽¹⁾⁽²⁾

La comunicazione di cui all'articolo 5 della L.R. 75/78, e successive modificazione ed integrazioni, è sottoposta all'esame della Giunta entro il termine dell'ultimo comma del medesimo articolo.

Il Presidente propone alla Giunta di prendere atto. Ove uno dei componenti ritenga necessario il riesame della nomina, formula in tal senso una proposta motivata.

Al termine della discussione la proposta medesima viene messa ai voti, e, se approvata, trasmessa all'Amministrazione regionale.

Per l'approvazione trova applicazione l'articolo 78 del Regolamento interno.

-
- (1) Articolo abrogato dalla delibera dd. 11/1/1979.
(2) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 7⁽¹⁾⁽²⁾

Quando la Giunta ritenga che la candidatura proposta o la nomina comunicata sia sprovvista dei requisiti prescritti dalla L.R. 75/78, e successive modificazioni ed integrazioni, ne chiede l'integrazione. In tal caso il termine di cui all'articolo 4 della L.R. 75/78 decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

In via del tutto eccezionale, la Giunta per le nomine può ammettere a parere, sulla base di adeguate motivazioni, le candidature pervenute agli uffici oltre i termini stabiliti per la loro presentazione.

-
- (1) Articolo abrogato dalla delibera dd. 11/1/1979.
(2) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 8⁽¹⁾

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. 75/78, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta per le nomine cura la tempestiva predisposizione dell'elenco con le date delle

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, per le quali debba provvedersi nell'anno successivo.

(1) Articolo sostituito dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 9⁽¹⁾⁽²⁾

Qualora nel corso dell'anno successivo a quello di compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile includere nell'elenco stesso, la Giunta curerà tempestivamente i conseguenti aggiornamenti.

(1) Articolo abrogato dalla delibera dd. 11/1/1979.

(2) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 10⁽¹⁾

Il Presidente della Giunta incarica un commissario per gli atti istruttori ritenuti necessari e per la relazione.

(1) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 24/10/2006.

ARTICOLO 11⁽¹⁾

I verbali della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

(1) Articolo aggiunto dalla delibera dd. 24/10/2006.